

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere Rel.
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'	
SANITARIA	-
INTERVENTO	DI
COLECISTECTOMIA	
- SCELTA TARDIVA	
DELLA MODALITÀ	
LAPAROTOMICA	

Ad. 3/03/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2286/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] domiciliato per legge in ROMA, alla
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED], domiciliato digitalmente per
legge

- ricorrente -**contro**

[REDACTED] (nato il [REDACTED]), [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (nato il [REDACTED]), [REDACTED]

[REDACTED] domiciliati per legge in
ROMA, alla PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED], domiciliato digitalmente per legge

- controricorrenti -**nonché contro**

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL SALERNO, in persona del legale
rappresentante in carica, domiciliata pe legge in ROMA, alla piazza
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], domiciliati digitalmente per legge

- controricorrente e ricorrente incidentale -



nonché contro

Numero registro generale 2286/2024

Numero sezionale 851/2025

Numero di raccolta generale 14286/2025

Data pubblicazione 29/05/2025

 SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

- intimata -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di SALERNO n.
778/2023 depositata il 9/06/2023.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

[REDACTED] il giorno 27/10/2011, all'età di ottantadue anni, si sottopose, nell'ospedale di [REDACTED], a operazione, concordata, di colecistectomia laparoscopica effettuata da parte del chirurgo [REDACTED] e dopo ulteriori operazioni, di cui l'ultima in modalità laparotomica, venne trasferito in elicottero all'ospedale [REDACTED] di [REDACTED], in stato oramai comatoso e ivi decedette, senza riprendere mai conoscenza, il 26/11/2011.

La moglie, i figli e i fratelli di [REDACTED] convennero il chirurgo [REDACTED] e la AUSL davanti al Tribunale di Salerno, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Resistettero in giudizio il [REDACTED] che chiese e ottenne la chiamata in causa della [REDACTED] S.p.a. e la AUSL di Salerno. L'[REDACTED] S.p.a. pure contestò la domanda e l'operatività della polizza.

Il Tribunale, espletata consulenza medico legale di ufficio, con sentenza n. 1457 del 18/06/2020, accolse le domande escludendo la manleva in favore del medico e nei confronti della [REDACTED] S.p.a., con condanna nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno e di [REDACTED], in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della moglie [REDACTED] dei figli [REDACTED] e dei fratelli [REDACTED], liquidati con una decurtazione del 70% in ragione del concorso di cause naturali relative alla pregresse e concomitanti condizioni di salute del paziente. In particolare, per il "danno biologico *iure hereditario*" venne liquidata la somma di € 15.300,00 (30% di € 51.000,00); per il "danno *iure proprio*", in base alle tabelle milanesi, le somme (decurtate) di € 55.070,22 per [REDACTED], di € 55.070,22 per [REDACTED], di € 53.418,27 per ciascuno degli altri figli ([REDACTED],





[redacted] e di € 7.770,00 per ciascun fratello
([redacted]).

Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello il medico [redacted] e la AUSL Salerno e in entrambi i giudizi proposero impugnazione incidentale i congiunti di [redacted] al fine di ottenere un aumento delle poste risarcitorie.

La Corte d'appello di Salerno, respinta l'istanza di nuova consulenza medico legale, ha, con la sentenza n. 778 del 9/06/2023, accolto parzialmente l'impugnazione del [redacted] e ha, quindi, rideterminato le poste risarcitorie in favore della moglie e dei figli, tenendo in considerazione la circostanza che una soltanto di essi viveva con i genitori ed ha escluso il risarcimento in favore dei fratelli di [redacted] in quanto oramai distanti dal suo nucleo familiare alcuni, anche, geograficamente, e, infine, ha rigettato le impugnazioni principale dell'AUSL e incidentale dei congiunti del defunto.

Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso [redacted] con due motivi, e ricorso incidentale la AUSL di Salerno, con un motivo.

Rispondono i congiunti di [redacted] con distinti controricorsi, uno avverso il ricorso principale del medico operante e l'altro avverso quello incidentale della struttura sanitaria pubblica.

L' [redacted] S.p.a. è rimasta intimata.

Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.

I controricorrenti [redacted] e [redacted] (nato il [redacted]), [redacted] (nato il [redacted]), [redacted]

hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 3/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale sono i seguenti.





I) inesistente ovvero apparente e (o) contraddittoria a motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione di legge (artt. 115, 116, 61, 191 e 196 c.p.c., 2697 c.c., con riferimento agli artt. 1176, 1218, 2236 c.c., 40 e 41 c.p.) in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Il ricorrente [REDACTED] censura la sentenza della Corte territoriale in quanto la motivazione resa dai giudici dell'impugnazione è di carattere apodittico e non spiega sulla base di quali elementi la consulenza tecnica di ufficio, che avrebbe escluso comunque la responsabilità del chirurgo, è stata interpretata nel senso della responsabilità del [REDACTED].

II) nullità della sentenza per violazione art. 111, sesto comma, cost. e 61, 191 e segg., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il medico ricorrente censura la sentenza d'appello per avere i giudici dell'impugnazione di merito immotivatamente, ossia senza alcuna valida argomentazione, rigettato l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio per quindi assumerla a fondamento della condanna nonostante il sostanziale dissenso rispetto alla conclusione del consulente d'ufficio, che aveva comunque escluso che vi fosse stata colpa da parte del chirurgo operante.

Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati o inammissibili, in quanto sono proposti mediante riproduzione di interi passi della consulenza medico legale di ufficio, che, sebbene, come si intende dai passi riportati nella sentenza impugnata, tendesse a minimizzare l'operato del chirurgo [REDACTED] in termini di mancanza di colpa, o quantomeno meno di non imputabilità dell'evento letale, l'emorragia operatoria, è stata letta da entrambi i giudici di merito come evidenziante una serie di carenze professionali da parte del chirurgo, che tra l'altro soltanto dopo due operazione in laparoscopia si risolse, a quel punto troppo tardi, a operare in via laparotomica ossia a cielo aperto.





La sentenza è ampiamente motivata, sia in punto di nesso di causalità materiale, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. che di causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., ed è coerente e logica cosicché le censure di carenza di motivazione sono del tutto insussistenti, come pure quelle di omesso esame di fatto decisivo, che secondo il difensore del ricorrente principale, sarebbe la stessa consulenza medica, nelle parti favorevoli al medico chirurgo. Sul punto è opportuno ribadire che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 19547 del 04/08/2017 Rv. 645292 - 01).

Giova, inoltre, evidenziare che l'esame della consulenza medico legale di ufficio è stato effettuato anche alla luce delle successive emergenze dell'esame, svolto sul corpo di [REDACTED] dopo il decesso presso l'Ospedale [REDACTED] di [REDACTED]. In relazione a detto esame la Corte d'appello, invero, afferma, a riscontro ulteriore dei profili di colpa medica, che la lacerazione del tessuto epatico con travaso di sangue all'interno del fegato si era verificata non per la perforazione da *trocar*, utilizzato per l'operazione, ma a causa delle manovre del chirurgo [REDACTED] per liberare la colecisti circondata e adesa al fegato e che il fatto che dette manovre erano state condotte per ben due ore in laparoscopia e che solo dopo due ore il chirurgo addivenne alla modalità a cielo aperto costituiva indice rilevante della negligenza professionale. La colpa del medico chirurgo risulta pertanto adeguatamente riscontrata e motivata dalla Corte territoriale, sulla base di accurata disamina delle risultanze e della





consulenza medico legale di ufficio nonché delle ulteriori acquisizioni delle indagini mediche, pur escludendosi, da parte dei giudici territoriali, il rilievo di addebito a carico del chirurgo a causa dell'inesatta, se non reticente, redazione della cartella clinica, normalmente ridondante a carico del medico (tra molte si veda Cass. n. 1538 del 26/01/2010 Rv. 611334 - 01). Per mera completezza della motivazione deve, peraltro, rilevarsi che l'operazione di colecistectomia non appare plausibilmente annoverabile tra quelle di particolare complessità, per quanto possa rilevare in relazione all'art. 2236 c.c.

Il vizio imputato alla sentenza della Corte territoriale, per avere omesso di disporre una nuova consulenza medica di ufficio, non è riscontrabile avendo la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove e del relativo mezzo di valutazione, escluso che la stessa fosse necessaria o comunque conducente ai fini del decidere, così come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4852 del 19/05/1999 Rv. 526402 - 01), secondo la quale qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie, il giudice deve motivare l'eventuale diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità; peraltro, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico - storici accertati ma le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l'istanza è ammissibile in quanto non si versa nell'ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e dall'altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure tecnico - valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; conseguentemente l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. potendo se del caso





sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata, insussistente, nella specie, come già argomentato.

La censura mossa dal chirurgo, di mancato rinnovo della consulenza medico legale di ufficio, è essa, e non la motivazione della sentenza, contraddittoria, in quanto la difesa del ricorrente, nel primo motivo, critica la sentenza d'appello per avere questa sostanzialmente recepito la consulenza medico legale di ufficio, quantomeno nella esposizione della condotta operatoria, dissentendone soltanto dalle conclusioni, di sostanziale esclusione della colpa medica.

Il ricorso principale è, pertanto, rigettato.

Il ricorso della AUSL è proposto per nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 4 in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 2 c.p.c., ossia per motivazione apparente.

Il ricorso incidentale è stato proposto il 19/02/2024, a fronte della pubblicazione della sentenza, che non è stata notificata, avvenuta il 9/06/2023 ma non può essere ritenuto tardivo poiché a seguito di Sez. U n. 8486 del 28/03/2024 Rv. 670662 – 01 l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.

Il ricorso incidentale della ASL Salerno, è comunque inammissibile sia per le stesse ragioni del ricorso principale in punto di carenza di motivazione, posto che come già argomentato alle pag. 5 e seguenti, in relazione al primo motivo del ricorso principale, che l'unico motivo dell'incidentale sostanzialmente ricalca, la motivazione resa dalla Corte territoriale è ampia, logica e coerente e risponde pienamente al cd. minimo costituzionale di cui alla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 8053 del





7/4/2014 Rv. 629830 - 01; Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 - 01), sia perché i controricorrenti hanno ammesso e comprovato, alle pag. 12 e 13 del loro controricorso ritualmente depositato ai sensi dell'art. 370, primo comma, c.p.c., l'avvenuto pagamento delle somme loro riconosciute, da parte dell'AUSL, senza che questa risulti avere formulato alcuna riserva, in tal modo dimostrando che intendeva prestare acquiescenza alla sentenza e, quindi, di non avere più interesse all'impugnazione e alla riforma della sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso principale di [REDACTED] è rigettato e il ricorso incidentale della ASL di Salerno è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente principale e della ricorrente incidentale e sono liquidate come da dispositivo, separatamente a carico di ciascuna parte ricorrente e ricorrente incidentale, avendo dovuto i controricorrenti predisporre due distinti atti difensivi a fronte dei due ricorsi, principale e incidentale, tenuto conto dell'attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia

Nulla per le spese nei confronti della compagnia assicuratrice, che non ha svolto attività difensiva in questa fase.

La decisione di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale comporta che deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve essere disposto, d'ufficio, che, in caso di diffusione del presente





provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano rispettivamente in Euro 3.400,00 a carico del [REDACTED] e in Euro 3.200,00 per la Azienda Sanitaria Locale di Salerno, per compensi, oltre, sui detti importi, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13 se dovuti.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente [REDACTED]

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 3/03/2025.

Il Presidente

Giacomo Travaglino

